REGIONE PIEMONTE

PROVINCIE DI NOVARA E VERCELLI

PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA

VARIANTE AL PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA

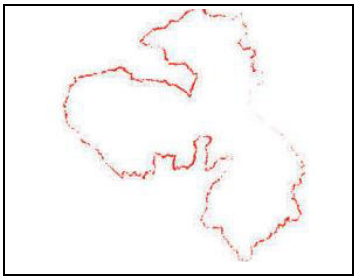

Relazione di Verifica di coerenza ed adeguamento con il piano paesaggistico regionale (approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017)

Data di Elaborazione: Gennaio 2020

Al 2

ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE:
……..

PUBBLICAZIONE: ……..

ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO: ……..

PUBBLICAZIONE: ……..

APPROVAZIONE VARIANTE: ……..

IL PROGETTISTA TECNICO INCARICATO:

ARCH. EZIO BOGOGNA

IL PROGETTISTA TECNICO INCARICATO AGGIORNAMENTO:

DOTT.URB. MORANDI ELISABETTA
ORDINE ARCHITETTI VERCELLI N° 573
PIAZZALE LOMBARDIA 9 – NOVARA
349 6073138

IL PRESIDENTE

Carlo Stragiotti

……

IL DIRETTORE

Lucia Pompilio

……

Spazio riservato alla Regione Piemonte

0. Premesse normative

Con Deliberazione n. 14 del 28 ottobre 2010 il Consiglio Direttivo del Parco naturale del Monte Fenera ha adottato la Variante di Piano d'area già approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 487-16130 del 1 dicembre 1992.

Con nota 1086 del 21 novembre 2014 l'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia ha trasmesso ai competenti uffici Regionali la proposta della Variante di Piano d'Area e la documentazione di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai fini dell'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS.

La Giunta Regionale con Deliberazione del 28 maggio 2015 n. 21-1443 ha approvato il parere motivato di valutazione ambientale della Variante al Piano d'Area del Parco naturale del Monte Fenera, espresso dall'Organo Tecnico Regionale (OTR) in qualità di organo competente per la VAS, formulato ai sensi dell'art 15 comma 1 del D.lgs. 152/2006, formulando altresì alcune indicazioni ed osservazioni da utilizzare nell'elaborazione definitiva del testo contenute nell'allegato A) della citata Deliberazione e denominato "Relazione istruttoria dell'OTR".

Con lettera prot. n.361, dell'8 aprile 2016, questo Ente, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso la documentazione tecnica elaborata a supporto della revisione del Piano in oggetto sulla base degli esiti del procedimento di VAS.

A seguito della riunione avvenuta in data 4 maggio 2016, e degli approfondimenti svolti, l'OTR ha trasmesso all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia con nota 13.200.60 VASREG001/REG/2009 un contributo contenente la richiesta di ulteriori indicazioni e precisazioni che sono stati puntualmente recepiti nella Variante di Piano d'Area del Parco naturale del Monte Fenera, nuovamente approvata c*on Deliberazione n. 33 /2016 e trasmessa ai competenti uffici regionali.*

Con lettera (nostro prot.n. 239 del 14.02.2018) La Regione Piemonte Direzione Ambiente ha inoltrato richiesta di integrazione degli atti, nello specifico viene richiesta l'integrazione nei documenti di piano di un elaborato che illustri la coerenza della normativa e delle previsioni del Piano del Parco con il Piano paesaggistico regionale (approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017.
In particolare si chiede la coerenza dei singoli articoli delle norme del Piano con i dispositivi del Piano regionale e in particolare la conformità con le prescrizioni specifiche definite nel Ppr per le aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui ai DD.MM. 1/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Monte Fenera sita nei comuni di Borgosesia, Valduggia e Grignasco "e Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alta valle Sizzone ricadente nei comuni di Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora e Valduggia "contenute nelle schede B007 e B00(del catalogo dei beni paesaggistici Prima parte).

Al fine di dar riscontro a quanto sopra, si evidenzia che seppure la formazione della Variante al piano d'area del Parco Naturale del Monte Fenera sia stata avviata in tempi di gran lunga antecedenti al Piano paesaggistico regionale, ne condivide finalità e obiettivi di ordine generale,

in quanto uno degli obiettivi prioritari è, in particolare, la promozione della qualità del paesaggio in coerenza con il Ppr. ,.
La Variante al piano d'area del Parco Naturale del Monte Fenera infatti pone come obiettivi ambientali fondamentali la tutela e valorizzazione del paesaggio in tutte le sue declinazioni declinate attraverso l'incentivazione del turismo nel rispetto della flora, della fauna e delle aree vulnerabili, le sistemazioni idraulico forestali, la gestione oculata delle risorse forestali e la valorizzazione dell'agricoltura tradizionale.,.
E da sottolineare, in primis, come gli obiettivi dichiarati della Variante stessa derivino dalla consapevolezza di migliorare e sviluppare il livello ambientale generale, tutelando di conseguenza il territorio medesimo e favorendo la conservazione e la riqualificazione del contesto paesaggistico del Fenera.
Partendo da questi capisaldi le azioni del Piano risultano già sufficientemente limitate e tali da non produrre impatti negativi sulle componenti ambientali e paesaggistiche caratterizzanti l'area di studio.
Va inoltre precisato come sull'intero territorio del Parco non si possono svolgere attività ed effettuare interventi in contrasto con le finalità e gli obiettivi definiti dall'art. 7 della L.R. 19/2009 e s.m.i., e tutte le azioni devono rispettare quanto previsto dall' art. 8 della L.R. 19/2009 e s.m.i in quanto nel Parco è fatto divieto di:

- *esercizio di attività venatoria, fermo restando quanto previsto all'articolo 33;*
- *introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;*
- *apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei Piani d'Area, Naturalistici, di Gestione e di Assestamento Forestale;*
- *apertura di discariche;*
- *movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;*
- *realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai Piani d'Area, Naturalistici, di Gestione e di Assestamento Forestale;*
- *danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai Piani d'Area, Naturalistici, di Gestione e di Assestamento Forestale;*
- *danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;*
- *cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;*
- *raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;*
- *introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;*
- *asportazione di minerali;*
- *accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;*
- *utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;*
- *sorvolo a bassa quota di velivoli non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.*

Si ricorda inoltre che l'area in oggetto fa parte della rete natura 2000, ZSC IT1120003 "Monte Fenera" dato in gestione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-3616 del 28 marzo 2012, all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia e tutelato quindi dalle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e dalle misure sitospecifiche approvate con D.G.R. 30 - 4238 del 21/11/2016.

La variante al piano d'area è stata concepita individuando due aree di tutela in cui sono presenti forme differenziate di protezione, uso e fruizione:

- **L'Area di TUTELA A** è destinata, in modo specifico, alla conservazione dei valori

ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici e documentari, presenti nell'area del Monte Fenera, e dei territori che fanno parte del sistema orografico del Fenera.
In questa area la tutela è maggiore, e la specifica disciplina dell'uso del suolo e dell'edificabilità è finalizzata a garantire gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici ambientali e storico – culturali e di fruizione sociale a fini ricreativi didattici, scientifici e culturali, fissati dall'art. 7 della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19.
L'area comprende i seguenti nuclei frazionali: (NA)

- Ara
- Bertasacco
- Cascina Cesare
- Colma
- Cerianelli
- Fenera di Mezzo
- Fenera San Giulio
- Fornace San Quirico
- Fenera Annunziata
- Fornacione
- Oblungo

Le AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO (D)

- Castello di Robiallo
- Chiesa di San Quirico

AREE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (T1) e (T2)

- Area delle grotte di Ara (T1)
- L'Alpe Fenera (T2)

AREE DI PREGIO AMBIENTALE (T0)

- Ara – Cava del Colombino

AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE TURISTICA (T1) e (T2)

- Grotte di Ara (T1)
- L'Alpe Fenera (T2)

VETTA DEL MONTE FENERA (S1)
AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rc) - CAVE DISMESSE (Rc)

- Cava Antoniotti e cava Viotti
- Cava del Bianchi
- Cava di San Quirico
- Cave di Colma
- Cava del Pissone

AREE DELLE CAVITA' CARSICHE (G) - AREA ARCHEOLOGICA

- Colma
- Fenera

- **L'Area di TUTELA B:** In questa area la specifica disciplina dell'uso del suolo e dell'edificabilità è finalizzata a garantire gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici ambientali e storico – culturali e di fruizione sociale a fini ricreativi didattici, scientifici e culturali, fissati dall'art. 7 della L.R. n. 19/2009, concedendo tuttavia limitate possibilità di ampliamento degli edifici esistenti.

NUCLEI FRAZIONALI (NB)

- Bertagnina
- Cà Ciotino
- Cà Giordano
- Campiano
- Fossetti
- Maretti
- Mollia D'Arrigo
- Soliva
- Val Gemella

EDIFICI DA RECUPERARE

EDIFICI RECUPERATI O PARZIALMENTE RECUPERATI
AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO (D)
Castello di San Genesio
Torre di Cavallirio
AREE SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO (S2)
Santuario di Boca (S2)
AREE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (D)
Torre di Cavallirio (D)
Castello di San Genesio (D)
AREE DI RECUPERO AMBIENTALE - CAVE DISMESSE (Rc)
Cavallirio
Nespolo
Sasso Bianco
AREE DI RECUPERO AMBIENTALE - AREE DI RECUPERO FORESTALE (Rf)
Lovagone - Croce Del Teso - Motto Ciofera
Sasso Bianco

Per quanto riguarda la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale il parco è compreso nelle UP 1404, 1405, 1901, 2103, 2104.

Il Ppr riconosce i contenuti del Piano d'Area del Monte Fenera a suo tempo approvato in quanto coerenti con le previsioni di tutela paesaggistica del Ppr stesso.
La variante in oggetto non altera i contenuti di quanto previsto dal precedente Piano, anzi è volta a una maggiore tutela paesaggistica e ambientale, attraverso una migliore definizione degli interventi possibili sul territorio limitando altresì le possibilità interpretative della normativa stessa.

TABELLA

1 Tabella di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante al Piano d'Area del Parco Naturale del Monte Fenera

A. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Articolo 13. Aree di Montagna	
L'area di montagna presente nel parco è rappresentata dalla vetta del Monte Fenera (899 mt.) in comune di Valduggia.	
Indirizzi comma 6 I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche. comma 7 I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile. Direttive comma 9 I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46 comma 2, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare alla scala di dettaglio la delimitazione della aree di montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione delle aree di montagna stesse; comma 10 I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a: finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi	L'area è ricompresa nell'area di tutela (A) maggiormente vincolata . Nello specifico gli articoli 3 e 11 delle NTA ribadiscono il concetto che l'area del Monte Fenera e dei territori che fanno parte del sistema orografico del Monte Fenera, è destinata in modo specifico alla conservazione dei valori ambientali, naturalistici e documentari e non sono ammesse nuove edificazioni. L'articolo 11 in particolare indirizza gli interventi edilizi per la fruizione turistica al recupero dei fabbricati esistenti nel più rigoroso rispetto delle caratteristiche tipologiche delle preesistenze. L'art.12 riguarda l'area della vetta del "Monte Fenera"e disciplina quanto segue: 1. in tale area, gli interventi devono essere rivolti a: - razionalizzare e potenziare le attrezzature e gli arredi per la sosta e per i pic-nic, - eliminare le specie arboree ed arbustive infestanti – invasive , - risistemare il viale processionale che congiunge la Punta Bastia con la Punta S. Bernardo. 2. Il rifugio esistente può essere oggetto di interventi di manutenzione e di limitate ristrutturazioni atte a mantenerne la funzionalità e la fruibilità. È consentita l'installazione di impianti tecnologici per migliorare la funzionalità del rifugio, purché oggetto di attenta mitigazione per evitare ogni impatto ambientale e paesaggistico. In tutte le altre aree facenti parte della vetta del Fenera, non sono ammesse installazioni di antenne-tralicci e/o impianti tecnologici di qualsiasi natura e tipo. 3. Il pannello posto sotto la vetta del Monte Fenera, di fronte all'abitato di Borgosesia, deve

diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati. **<u>Prescrizioni</u>** comma 12 Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi: • necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.; • relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti; • necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi; • relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove; • necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti; • relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella	essere dotato di appropriati accorgimenti che consentano la sua mimetizzazione e siano finalizzati all'integrazione dell'opera nel contesto paesaggistico ed ambientale. Qualora non più utilizzato per le finalità originarie, dovrà essere eliminato.

medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.	
Articolo 14. Sistema idrografico	
Corsi d'acqua tutelati ai sensi del Dlgs 42/2004 presenti all'interno dell'area protetta : - Torrente Strona di Valduggia (confine); - Rivo Cremosina (confine); - Rio Magiaiga, San Quirico (in area di tutela A); - torrenti Sizzone e Croso (in area di tutela B); - torrente Mologna; - Rivo Campalone di Cavallirio; - Torrente Stona di Boca e Cavallirio; - Riale delle Pile (area di tutela B).	
<u>Indirizzi</u> *comma 7* Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a: limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali; assicurare la riqualificazione della vegetazione	Trattandosi di corsi d'acqua collocati all'interno del ZSC questi torrenti sono tutelati dalle Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e dalle misure sitospecifiche approvate con D.G.R. 30 - 4238 del 21/11/2016. Le Misure di conservazione generali richiamate, che prevalgono rispetto al Piano d'Area, agli articoli 22 (divieti), 23 (Obblighi) e 24 (Buone pratiche) disciplinano gli interventi relativi agli Ambienti delle acque correnti, in coerenza con i contenuti dell'articolo 14 del Ppr.

arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI; favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42; migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.	
Direttive comma 8 All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti: verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino; nelle zone fluviali "interne" prevedono: - il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; - il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; - azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; - il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;	Gli articoli 15, 20, 22 e 27 prevedono l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica sia nelle sistemazioni idraulico forestali sia per le sistemazioni che riguardano torrenti, piste ecc. devono essere privilegiate le tecniche di ingegneria naturalistica; il progetto deve comunque sempre prevedere una morfologia paesaggistica il più naturale possibile.
Prescrizioni *comma 11* All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale	Trattandosi di corsi d'acqua collocati all'interno della ZSC questi torrenti sono tutelati dalle Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e dalle misure sitospecifiche approvate con D.G.R. 30 - 4238 del 21/11/2016. Le Misure di conservazione generali richiamate, che prevalgono rispetto al Piano d'Area, agli articoli 22 (divieti), 23 (Obblighi) e 24 (Buone pratiche) disciplinano gli interventi relativi agli Ambienti delle acque correnti, in coerenza con i contenuti dell'articolo 14 del Ppr.

presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.	
Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi	
Tutta l'area protetta è interessata da "foreste e boschi "	
Indirizzi *comma 5* Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti: di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane; di protezione generale; naturalistica; di fruizione turistico-ricreativa; produttiva. *comma 6* Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a: accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico; promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa; salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate; disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.	Per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi, le Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e dalle misure sitospecifiche approvate con D.G.R. 30 - 4238 del 21/11/2016. Si richiama l'art 15 delle NTA "Aree a prevalente destinazione Forestale". 1. Per le aree a prevalente destinazione forestale, individuate come "Aree boscate ad alto fusto" nell'allegato CART. 4 – PAESAGGIO, e per le aree forestali, ad eccezione delle aree forestali degradate di cui al precedente art. 13, gli interventi devono essere rivolti all'assoluto rispetto e tutela delle peculiarità paesistiche e naturalistiche del luogo, con particolare riguardo per le aree boscate. 2. Nelle aree forestali possono essere effettuate le seguenti opere: – sistemazione idraulico-forestale, – difesa di abitati e di strade da smottamenti, – sistemazione di frane e torrenti, – canalizzazioni, – impianti fissi o mobili necessari per il trasporto dei materiali legnosi, – piazzole per il deposito del legname e per le operazioni di esbosco, – piste forestali di servizio, – opere di pronto intervento successive a calamità naturali. Gli interventi dovranno utilizzare, in modo prioritario, tecniche di ingegneria naturalistica integrandole, se necessario, con interventi di ingegneria tradizionale, sempre nel rispetto delle norme del Piano d'Area. Gli interventi selvicolturali previsti nel Piano d'area, con l'entrata in vigore della L.R. 4/2009 dovranno seguire le procedure di comunicazione o autorizzative normate nell'ambito del Regolamento forestale. 3. Nelle aree boscate, l'Ente di Gestione può effettuare interventi di risistemazione e miglioramento della viabilità pedonale e veicolare nell'ambito della programmazione prevista per migliorare la fruibilità del Parco. 4. L'installazione e il mantenimento di teleferiche fisse o impianti destinati al trasporto del materiale di esbosco, o per altri usi, è subordinata alla presentazione di un progetto che deve essere sottoposto all'autorizzazione dell'Ente di Gestione.
Direttive comma 8 Nei territori di cui al comma 1 i piani locali: identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale; individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati	

al mantenimento della funzione stessa.	L'utilizzo di mezzi temporanei per l'esbosco, quali canaline, cavi sotto chioma, ecc., devono essere preventivamente concordati con il tecnico forestale dell'Ente di gestione.
Prescrizioni comma 11 I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale. comma 12 Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina. comma 13 Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.	Per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi, le Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e dalle misure sitospecifiche approvate con D.G.R. 30 - 4238 del 21/11/2016.
Articolo 17.Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico	
Si evidenzia la presenza non segnalata nella documentazione del PPR relativa ai singoli comuni la presenza di un area carsica di valore non solo paleontologico ma anche geologico di grande interesse a livello internazionale . L'area del Monte Fenera fa parte del sito Unesco Sesia Valgrande geopark.	
Direttive comma 6 I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione: • rarità nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale; • chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi; • ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all'articolo 42. In particolare l'elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri: • rarità, integrità, rappresentatività;	In riferimento al comma 6 si richiama l'art. 14 – "AREE DELLE CAVITÀ CARSICHE (G) – AREA ARCHEOLOGICA" 1. Il Piano norma le aree relative alle cavità carsiche di interesse paleontologico, ovvero quelle aree tutelate dalle leggi statali in materia e dalle Leggi Regionali 67/80 "Interventi per il turismo alpino e speleologico." e 69/80 "Tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte.". 3.Gli interventi nelle aree relative alle cavità carsiche devono essere rispettosi delle misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. 4.Possono essere ammessi unicamente interventi volti a: – migliorare la viabilità di servizio alle cavità e gli

• dimensioni ed estensione; • motivi d'interesse oltre a quello scientifico didattico; • presenza di biotopi; • valore scenico o paesaggistico; • ruolo nella storia del territorio. Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di cui alla l.r. 23/2010. comma 7 Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali: salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione; promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti compatibilmente con le attenzioni di cui alla lettera a.	accessi medesimi, anche attrezzando apposite piazzole di sosta; – tutelare l'integrità ambientale dei luoghi; – garantire la sicurezza presso le trincee di scavo, aperte dagli Enti autorizzati, con eventuali cancellate e chiusure idonee; –installare eventuali impianti di allarme, di sicurezza e di illuminazione; – dotare gli spazi interni ed esterni delle cavità con materiali, attrezzature ed arredi museali e didattici; – valorizzare, anche attraverso la didattica, i siti delle cavità carsiche; – incentivare la ricerca scientifica. Non sono consentite aperture artificiali di accessi e cunicoli interni di collegamento tra le cavità che pregiudichino l'integrità ambientale del sistema carsico esistente, mentre sono consentite per fini scientifici, archeologici e di sicurezza, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 7. Le campagne di scavo, condotte dagli Enti autorizzati dalla competente Soprintendenza, si devono concludere, salvo diversa disposizione, con il riporto del terreno nel luogo di estrazione, al fine di non modificare il livello esistente e il piano di calpestio originario. L'inizio di tali campagne, le modalità e i tempi, devono essere segnalati all'Ente di Gestione. La terra di risulta deve essere conservata e riportata secondo progetti che utilizzino sistemi, metodi e materiali consoni all'area e nel rispetto del P.A., ed autorizzati dagli Enti di Tutela preposti e dall'Ente di Gestione. 8. Sono consentiti l'ampliamento fino al 50% della superficie coperta esistente del rifugio G.A.S.B. sito in Borgosesia, l'adeguamento delle componenti della teleferica. 9. I progetti devono essere corredati da uno studio di impatto ambientale e paesistico, che tenga conto delle risorse ambientali, scientifiche e storiche presenti.
Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità	
Il Sito è Parco Naturale del Monte Fenera ai sensi della l.r 19/2009 e Sito Rete Natura 2000 ZSC IT 1120003 "Monte Fenera"	
<u>Direttive</u> *comma 4* Per le aree di cui al comma 2, lettera a., i piani d'area, i piani naturalistici e di gestione, redatti ai sensi della l.r. 19/2009, devono essere integrati con misure che favoriscano le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, secondo gli indirizzi definiti per la formazione della Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.	Il Piano d'Area del Monte Fenera risponde pienamente agli obiettivi individuati all'articolo 18, comma 3 del PPR e proprio in virtù di tale coerenza il PPR riconosce i contenuti del Piano d'Area come indicato all'articolo 3 comma 7 delle NdA del PPR. Il Parco Naturale del Monte Fenera è un elemento prioritario della Rete ecologica regionale ed è stato individuato come tale anche dal Progetto di Rete Ecologica della Provincia di Novara (Novara in Rete) del 2016. A seguito dell'approvazione della Variante al Piano d'Area le norme in esso contenute si ritengono complessivamente coerenti con le Norme del PPR.
<u>Prescrizioni</u> comma 7 Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono	

consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso. comma 8 Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.	
Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità	
Nella Tav.P4 sono rappresentate:- praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).	
Indirizzi comma 7 I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari: a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile; b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale. comma 8 I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruitive integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali. **Direttive** comma 9 Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.	Per la gestione degli ambenti prativi si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi, le Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e dalle misure sitospecifiche approvate con D.G.R. 30 - 4238 del 21/11/2016. Inoltre in riferimento all'art. 19 si richiama l'art 11"AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE TURISTICA (T2) ALPE FENERA", c.2.: "Gli interventi nell'area Alpe Fenera devono essere indirizzati al recupero dei fabbricati esistenti, andati distrutti, al fine di ricavare volumi da destinare a strutture ricettive, a strutture logistiche per il funzionamento del Parco e dei servizi di vigilanza, e ad un centro informativo per i turisti. Gli interventi di recupero dei fabbricati devono essere effettuati nel più rigoroso rispetto delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti e secondo quanto disposto dall'art. 27 delle presenti NTA" c.5. Le aree prative, limitrofe all'Alpe Fenera, devono essere mantenute in tali condizioni". Si richiama inoltre l'art. 12 - "PRESCRIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE PER L'AREA DELLA VETTA DEL MONTE FENERA", c.1: 1. Nell'area della Vetta del Monte Fenera gli interventi devono essere rivolti a - eliminare le specie arboree ed arbustive infestanti invasive, - risistemare il viale processionale che congiunge la punta Bastia con la punta S. Bernardo. L'art. 19 stabilisce inoltre al c.1 che:" Gli spazi necessari all'esigenze di abitazione e di conduzione del fondo, devono essere ricavati prioritariamente mediante recupero, ristrutturazione e riuso di annessi rustici in disuso o in rovina, e, solo in assenza di alternative di recupero, con ampliamenti ottenuti mediante nuova costruzione, nelle aree ove consentiti ai sensi della presente normativa.

	Al 2. che: "Le nuove edificazioni a destinazione esclusivamente agricola possono sorgere unicamente in aree coltivate, ex coltivi o di recente invasione boschiva contigue a coltivi. Sono comunque vietate nei terreni classificati "bosco", che costituiscono circa il 95% del territorio del Parco. al c.8. che "Per quanto attiene le aree a coltivazione viticola è ammessa la sostituzione del vigneto con altre colture agrarie tipiche del territorio del Parco (frutteto: pomacee, noci, noccioleti, piccoli frutti, segale). e al c.9. che "Nell'area di TUTELA A e nell'area di TUTELA B è consentito recuperare ex vigneti ed ex frutteti, su richiesta degli aventi diritto e nel rispetto della L.R. n. 4 del 10.02.2009. Gli appezzamenti devono avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti e coltivi ancora in attualità".
Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario	
Sul confine dell'area protetta si trovano circa 600 mt della rete ferroviaria storica SS13	
<u>Indirizzi</u> *comma 2* Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.	Per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità l'art 22 (Infrastrutture viarie e parcheggi) ribadisce che sull'intero territorio del Parco la viabilità dev'essere limitata alla rete infrastrutturale esistente.
Art. 23. Zone d'interesse archeologico	
Nel Parco sono presenti l'area delle cavità carsiche di interesse paleontologico e l'area archeologica	
<u>Indirizzi</u> *comma 4* I piani locali individuano, d'intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m. del Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica. *comma 5* I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.	L'area delle cavità carsiche e l'area archeologica fanno parte dell'area di tutela A e sono trattate all'art. 14 delle NTA. 3. Le attività di ricognizione saranno oggetto di accordo di programma e di diretta cooperazione con la Soprintendenza competente nel rispetto delle linee della Convenzione Quadro definita, da quest'ultima, con il competente Assessorato Regionale. Gli interventi nelle aree relative alle cavità carsiche devono essere rispettosi delle misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. 4.Possono essere ammessi unicamente interventi volti a: - migliorare la viabilità di servizio alle cavità e gli accessi medesimi, anche attrezzando apposite piazzole di sosta; - tutelare l'integrità ambientale dei luoghi; - garantire la sicurezza presso le trincee di scavo, aperte dagli Enti autorizzati, con eventuali cancellate e chiusure idonee;

	- installare eventuali impianti di allarme, di sicurezza e di illuminazione; - dotare gli spazi interni ed esterni delle cavità con materiali, attrezzature ed arredi museali e didattici; - valorizzare, anche attraverso la didattica, i siti delle cavità carsiche; - incentivare la ricerca scientifica.
Articolo 24. Centri e nuclei storici	
Nuclei storici presenti in area di tutela A: Castello di Robiallo (Borgosesia) Nuclei storici presenti in area di tutela B: Castello di San Genesio (Grignasco) Cascina di Montalbano (Boca); Torre di Cavallirio(Cavallirio)	
Comma 5 In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46 comma 2, i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r. 56/1977: a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse; b. definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione: • della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali; • delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità; • delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2; • delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito; • degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31; c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione: • per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri,	L'art. 6 individua come "aree di interesse storico documentario" (TAVOLA 3 – AZZONAMENTO, lettera (D)) le parti di territorio, con le rispettive pertinenze, in cui sono localizzate le aree archeologiche della Chiesa di San Quirico, del Castello di Robiallo (tra Bettole e Fenera San Giulio), del Castello di San Genesio di Grignasco e della Torre di Cavallirio. 2. Nelle aree di interesse storico e documentario, previste al fine di garantire la salvaguardia e la fruizione turistico conoscitiva, sono possibili unicamente interventi volti a migliorare gli accessi pedonali e veicolari. Le aree stesse possono essere attrezzate con spazi di sosta, camminamenti e segnaletica illustrativa, al fine di garantirne una fruizione controllata e guidata. Gli arredi, previsti nelle aree di cui al presente articolo, devono essere realizzati utilizzando materiali coerenti con le caratteristiche ambientali dell'area. Panchine, tavoli per la sosta e il ristoro, contenitori dei rifiuti, bacheche espositive e gli altri elementi di arredo urbano, devono essere realizzati esclusivamente in legno, secondo una tipologia progettuale uniforme per tutto il territorio del Parco. La segnaletica deve essere realizzata in conformità al progetto generale della segnaletica illustrato nell'art. 26 delle NTA. L'art.7 comma 1 delle NTA :Nelle aree di TUTELA A - Castello di Robiallo (D) e Chiesa di San Quirico (D); e nelle aree di TUTELA B: Santuario di Boca (S2), Castello di San Genesio (D) e Torre di Cavallirio (D) - l'attuazione degli interventi previsti è sottoposta alla preventiva redazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi, al fine di renderli compatibili con le caratteristiche strutturali, paesaggistiche, ambientali e culturali presenti. I progetti dei Piani devono prevedere i contenuti e comprendere gli elaborati di cui agli articoli 38 e 39 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

campanili, chiese, castelli, belvedere; d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante: • la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a: • evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica; • evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica; • evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale. • l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che necessitino di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo.	

Articolo 25. Patrimonio rurale storico

L'art 2 delle NTA individua nell'area di tutela A i seguenti **NUCLEI FRAZIONALI (NA):**
Ara, Bertasacco, Cascina Cesare, Colma, Cerianelli, Fenera di Mezzo, Fenera San Giulio, Fornace San Quirico, Fenera Annunziata, Fornacione e Orlungo
L'area di TUTELA A comprende i Nuclei Frazionali (NA), gli edifici da recuperare, gli edifici recuperati o parzialmente recuperati, le Aree di Interesse Storico Documentario (D), le Aree soggette a Strumento Urbanistico Esecutivo (D), le Aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato (T1) e (T2), le Aree di Pregio Ambientale (T0), le aree Attrezzate per la Fruizione Turistica Grotte di Ara (T1) e l'Alpe Fenera (T2), la vetta del Monte Fenera (S1), le Aree di Recupero Ambientale per la presenza di cave dimesse (Rc) e le Aree delle Cavità Carsiche (G) - Area Archeologica.

in area di tutela B i seguenti seguenti **NUCLEI FRAZIONALI (NB):**
Bertagnina, Cà Ciotino, Cà Giordano, Campiano, Fossetti, Maretti, Mollia D'Arrigo, Soliva e Val Gemella
L'area di TUTELA B comprende i Nuclei Frazionali (NB), gli edifici da recuperare, gli edifici recuperati o parzialmente recuperati, le Aree di Interesse Storico Documentario (D), le Aree soggette a Strumento Urbanistico Esecutivo (S2), le Aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato (D), le Aree di Recupero Ambientale per la presenza di cave dimesse (Rc) e le Aree di recupero ambientale - Aree di Recupero Forestale (Rf).

Indirizzi *comma 3* I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali: castelli agricoli e grange medievali; sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi); sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi; sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue; assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc. **Direttive** *comma 4* I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico. *comma 5* I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso: il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche); la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari; la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni; la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie	Le aree sono sottoposte a particolare disciplina dell'uso del suolo e dell'edificabilità, per garantire gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici ambientali, storico – culturali e architettonici e di fruizione sociale a fini ricreativi didattici, scientifici e culturali, fissati dall'art. 7 della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19. L'art. 6 delle NTA individua come "aree di interesse storico documentario" (TAVOLA 3 – AZZONAMENTO, lettera (D)) le parti di territorio, con le rispettive pertinenze, in cui sono localizzate le aree archeologiche della Chiesa di San Quirico, del Castello di Robiallo (tra Bettole e Fenera San Giulio), del Castello di San Genesio di Grignasco e della Torre di Cavallirio. L'art. 6 comma 2 stabilisce che "Nelle aree di interesse storico e documentario, previste al fine di garantire la salvaguardia e la fruizione turistico conoscitiva, sono possibili unicamente interventi volti a migliorare gli accessi pedonali e veicolari. Le aree stesse possono essere attrezzate con spazi di sosta, camminamenti e segnaletica illustrativa, al fine di garantirne una fruizione controllata e guidata. Gli arredi, previsti nelle aree di cui al presente articolo, devono essere realizzati utilizzando materiali coerenti con le caratteristiche ambientali dell'area. Panchine, tavoli per la sosta e il ristoro, contenitori dei rifiuti, bacheche espositive e gli altri elementi di arredo urbano, devono essere realizzati esclusivamente in legno, secondo una tipologia progettuale uniforme per tutto il territorio del Parco". La segnaletica deve essere realizzata in conformità al progetto generale della segnaletica illustrato nell'art. 26 delle N.T.A. Le opere da realizzare devono essere proposte mediante un "Piano Esecutivo Convenzionato o Piano di Recupero di libera iniziativa" da attuarsi per parti (art. 43 L.R. n.56/77), o, in alternativa, mediante un Piano Particolareggiato Esecutivo di iniziativa pubblica o dell'Ente di Gestione, o con Permessi di Costruire Convenzionati che comprendano anche le previsioni relative alla viabilità e alle infrastrutture. L'art. 6 c. 8 stabilisce che "Fino all'approvazione di quanto sopraccitato sono ammessi soltanto interventi, sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. I progetti degli interventi devono essere corredati da uno studio di impatto ambientale e paesistico che tenga conto delle risorse ambientali e storiche ivi presenti e, in fase attuativa, degli accertamenti preliminari di cui all'art. 95 del D.Lgs. 163/2006. Nel caso di interventi di recupero dei siti di

delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale; la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo: - la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali; - la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.	interesse storico-documentario, i titolari del recupero devono concordare con l'Ente di Gestione le azioni atte a migliorare le condizioni di vigilanza e di sicurezza. L'art.7 comma 1 delle NTA :"Nelle aree di TUTELA A - Castello di Robiallo (D) e Chiesa di San Quirico (D); e nelle aree di TUTELA B: Santuario di Boca (S2), Castello di San Genesio (D) e Torre di Cavallirio (D) - l'attuazione degli interventi previsti è sottoposta alla preventiva redazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi, al fine di renderli compatibili con le caratteristiche strutturali, paesaggistico-ambientali e culturali presenti. I progetti dei Piani esecutivi devono prevedere i contenuti e comprendere gli elaborati di cui agli articoli 38 e 39 della L.R. 56/1977 e s.m.i. L'art 2 delle NTA individua nell'area di tutela A i seguenti NUCLEI FRAZIONALI (NA): Ara, Bertasacco, Cascina Cesare, Colma, Cerianelli, Fenera di Mezzo, Fenera San Giulio, Fornace San Quirico, Fenera Annunziata, Fornacione e Orlungo In area di tutela B i seguenti seguenti NUCLEI FRAZIONALI (NB): Bertagnina, Cà Ciotino, Cà Giordano, Campiano, Fossetti, Maretti, Mollia D'Arrigo, Soliva e Val Gemella. Gli interventi ammessi sono finalizzati a migliorare e riqualificare l'esistente; considerando come prioritari gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi, che dovranno essere attuati nella forma edilizia a cortina, nel rispetto dell'impianto urbanistico attuale e delle altezze medie del nucleo esistente. Tipologia abitativa, intonaci, materiali, coperture, pavimentazioni stradali e quant'altro, dovranno essere simili a quelli caratterizzanti gli edifici e gli ambienti urbanistici del nucleo storico. Gli interventi dovranno inoltre rispettare quanto disposto dall'art. 27 "norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio e territorio" delle NTA del Piano d'area. L'art. 5 c.3 stabilisce che "I progetti di residenze agricole, serre e nuovi "capannoni" da adibire a stalle, depositi, lavorazione dei prodotti, rimessaggio o ad uso della conduzione del fondo, dovranno essere accompagnati dalla previsione di opere, arredi, materiali di tinteggiatura o rivestimento, atti a mascherare e ad attenuarne l'impatto visivo nel paesaggio agrario o urbano nel quale si inseriscono. Non è consentito mettere in opera manufatti di tipo prefabbricato posti a vista, ad eccezione di quelli di natura lignea. L'art. 5 c.3 stabilisce "Sui fabbricati esistenti nei nuclei frazionali, compresi in area di TUTELA A, di Ara, Bertasacco, Cascina Cesare, Colma, Cerianelli, Fenera di Mezzo, Fenera San Giulio,

	Fornace San Quirico, Fenera Annunziata, Fornacione e Orlungo valgono, a completamento, le norme indicate all'art. 3 delle presenti N.T.A". L'art. 5 c.5 "Sui fabbricati esistenti nei nuclei frazionali, compresi in zona di TUTELA B, di Bertagnina, Cà Ciotino, Cà Giordano, Campiano, Fossetti, Maretti, Mollia D'Arrigo, Soliva e Val Gemella valgono, a completamento, le norme indicate all'art. 4 delle presenti N.T.A".
Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo	
Direttive *comma 3* I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi: a. tutela e valorizzazione: delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi; dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica; dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza; rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza; rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2; rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per: gli allineamenti e i profili altimetrici; gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore; le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti; la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini; le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature; le recinzioni.	Non sono riconosciuti elementi significativi all'interno del parco individuati dal Ppr tra le componenti paesaggistiche ai sensi dell'art. 26 delle NdA del Ppr stesso, tuttavia si richiama l'art 27 delle NTA "Ville e villini dell' 800 ed inizio 900": "Le dimore ville, villini costruiti nell'800 inizio 900 aventi valore storico artistico potranno essere oggetto esclusivamente di interventi eseguiti nel rispetto dei caratteri peculiari dell'edificio. Il progetto deve estendersi a tutta la cellula edilizia compresa nell'area di pertinenza".
Articolo 28. Poli della religiosità	
Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).	
Direttive *comma 2* Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi	In Comune di Boca :Santuario del SS.Crocefisso artt. 7 e 8 delle NTA del Piano d'area. L'art. 8 delle NTA Il Piano riconosce all'area del Santuario di Boca

religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle: i piani territoriali provinciali definiscono l'intorno visivo dei poli nel quale evitare la localizzazione di attività a rischio d'incidente rilevante, nonché nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove cave o attività per la lavorazione di inerti; i piani locali: assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali; prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante; localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.	(S2) un particolare valore e pregio ambientale - paesistico. L'area risulta anche attrezzata per la fruizione turistica. 2. Nell'area del Santuario di Boca, individuata nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (S2), è prevista la redazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, di cui al precedente art. 7 delle NTA del PA, o in alternativa di un Piano Esecutivo Convenzionato, o di un Piano di Recupero di libera iniziativa (art. 43 L.R. 56/77). I Piani, sopra citati, dovranno definire le destinazioni dell'intorno ambientale del Santuario, prevedendo aree dedicate all'attività religiosa, all'attività turistico-ricreativa, a parcheggio, a verde attrezzato, alle attività produttive artigianali (queste ultime dovranno necessariamente risultare compatibili con le particolari caratteristiche dell'area, che vanno salvaguardate e tutelate nella loro interezza). I piani dovranno indicare anche le modalità di recupero, di riqualificazione e gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi delle nuove edificazioni. Tipologie costruttive, intonaci, materiali, coperture e pavimentazioni devono essere compatibili con il valore monumentale dell'area. 3. Fino all'approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza modifica della destinazione d'uso preesistente, e limitati ampliamenti sui fabbricati residenziali (una tantum) effettuati nell'assoluto rispetto delle tipologie architettoniche preesistenti, dei materiali e del contesto monumentale e ambientale-paesistico.
Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: *- belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);* *- percorsi panoramici (tema lineare);* *- assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);* *- fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);* *- fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);* *- profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);* *- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).* *Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del d.lgs. 42/2004.*	
Direttive *comma 3* In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a: individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni	Sono individuati quali **Fulcri del costruito:** **Santuario del SS. Crocefisso** comune di Boca di cui agli artt. 7 e 8 delle NTA. Il Piano riconosce all'area del Santuario di Boca (S2) un particolare valore e pregio ambientale - paesistico. L'area risulta anche attrezzata per la fruizione turistica. **Castello di San Genesio (Grignasco)** (Area di tutela B) si richiama l'art.6 punto 2 delle NTA, che inserisce il Castello di San Genesio nelle aree di interesse storico e documentario, previste al fine di garantire la salvaguardia e la fruizione turistico

tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice; definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto; definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche; definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento: al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa; alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano. subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.	conoscitiva, **Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica** : l**a cascina di Montalbano** (Boca)(Area di tutela B) individuata in cartografia come "punto di lettura del paesaggio" **Chiesa di Sant Agata** (in Frazione Ara di Grignasco) in area di tutela A fa parte del nucleo frazionale di Ara dove sono ammessi interventi finalizzati solo a migliorare e riqualificare l'esistente (vedi anche art.3 e 5 delle NTA) **Monte Fenera**: si richiama nuovamente l'art 12 che riguarda l'area della vetta: *"Nell'area della Vetta del Monte Fenera, i, gli interventi devono essere rivolti a:* • *razionalizzare e potenziare le attrezzature e gli arredi per la sosta e per i pic-nic,* • *eliminare le specie arboree ed arbustive infestanti – invasive ,* • *risistemare il viale processionale che congiunge la Punta Bastia con la Punta S. Bernardo.* *2. Il rifugio esistente può essere oggetto di interventi di manutenzione e di limitate ristrutturazioni atte a mantenerne la funzionalità e la fruibilità, .* *È consentita l'installazione di impianti tecnologici per migliorare la funzionalità del rifugio, purché oggetto di attenta mitigazione per evitare ogni impatto ambientale.* *In tutte le altre aree facenti parte della vetta del Fenera, non sono ammesse installazioni di antenne-tralicci e/o impianti tecnologici di qualsiasi natura e tipo.* *3. Il pannello posto sotto la vetta del Monte Fenera, di fronte all'abitato di Borgosesia, deve essere dotato di appropriati accorgimenti che consentano la sua mimetizzazione e siano finalizzati all'integrazione dell'opera nel contesto paesaggistico ed ambientale. Qualora non più utilizzato per le finalità originarie, dovrà essere eliminato".* **Passo della Cremosina** si trova al confine dell'area protetta , in area di tutela B per il quale valgono le norme di cui agli artt. 3 e 4. **Chiesa di Sant Antonio Abate** fa parte della Frazione Colma posta in area di tutela A per la quale valgono le norme di cui all' art. 3. **Taragn: si richiama l'art 18 delle NTA :** *NORME PER LA CONSERVAZIONE, IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI "TARAGN"* *I "Taragn" sono beni di interesse storico-documentario.* *Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di manomettere tali beni.* *2. Gli interventi su tali beni debbono attuarsi nel rigoroso rispetto dei caratteri strutturali e formali preesistenti, mediante l'impiego dei materiali tradizionalmente utilizzati per la loro costruzione.* *3. I "Taragn" esistenti nel nucleo di Sorzano devono avere esclusivamente coperture del tetto in paglia di segale. E' possibile il recupero dei Taragn in stato di rovina, con recupero delle volumetrie originarie.*

	4. In caso di interventi di manutenzione straordinaria dei Taragn ricadenti in altre aree, rispetto a quelle sopra indicate, le coperture devono essere prioritariamente in materiale vegetale (paglia di segale) e solo in casi particolari può essere consentito l'uso di lamiera preverniciata, mantenendo però rigorosamente le caratteristiche delle strutture lignee originarie e le tipologie tradizionali, secondo quanto indicato nell'art. 27 delle N.AT. del PA. *5. I Taragn aventi connotati tipologici originari e facilmente visibili percorrendo la viabilità principale o gli itinerari naturalisti, storico-culturali e escursionistici, devono mantenere la copertura in segale.*
Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: *- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);* *- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi- SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);* *- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);* *- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);* *- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);* *- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).*	
<u>Direttive</u> *comma 2* I piani locali: possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali; definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva; salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari; promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete; mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.	L'art 5 comma 2 delle NTA indica tra gli interventi ammessi nei nuclei frazionali come prioritari gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi, che dovranno essere attuati nella forma edilizia a cortina, nel rispetto dell'impianto urbanistico attuale e delle altezze medie del nucleo esistente. Tipologia abitativa, intonaci, materiali, coperture, pavimentazioni stradali e quant'altro, dovranno essere simili a quelli caratterizzanti gli edifici e gli ambienti urbanistici del nucleo storico. Gli interventi dovranno inoltre rispettare quanto disposto dall'art. 27 delle NTA del Piano.

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: *- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);* *- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2 - tema areale);* *- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' art. 33, c. 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);* *- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);* *- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).*	
<u>Direttive</u> *comma 4* I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr: disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri); definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).	In comune di Cavallirio viene individuato il versante orientale del Monte Fenera, si presuppone con uno specifico riferimento alla coltivazione del vigneto (art 19 delle NTA) inoltre apposita cartografia delimita l'area destinata a vigneto / frutteto. Per quanto riguarda materiali e tipologia edilizie si vedano l'art. 19, e in particolare l'art 20" Morfologia dei terreni agricoli" pone particolare attenzione alla conservazione agli aspetti paesaggistici e morfologici delle pendici collinari parco. Art. 19 c.9. Nell'area di TUTELA A e nell'area di TUTELA B è consentito recuperare ex vigneti ed ex frutteti, su richiesta degli aventi diritto e nel rispetto della L.R. n. 4 del 10.02.2009. Gli appezzamenti devono avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti e coltivi ancora in attualità. Art. 19 c.3 Le nuove costruzioni o ampliamenti dovranno essere aggregati all'esistente e rigorosamente dimensionati in funzione di documentate e specifiche esigenze produttive e nel rigoroso rispetto delle tipologie costruttive e dei dimensionamenti tipici dei fabbricati agricoli presenti nel Parco, secondo quanto dispone dalla L.R. 56/77 e s.m. e i. L'allegato n. 4 (Analisi delle tipologie edilizie) del Piano d'Area, predisposto a seguito di una puntuale valutazione sul campo dei fabbricati agricoli esistenti e ritenuti di indirizzo, fornisce alcuni modelli estetici da adottare per le nuove costruzioni, suggerendo accorgimenti progettuali utili per il corretto inserimento paesaggistico dei nuovi interventi. c. 4:La progettazione deve essere integrata con uno studio di impatto visivo che descriva le condizioni visuali esistenti e come le stesse saranno modificate dal progetto. Lo studio deve fornire la simulazione dell'inserimento del manufatto ("rendering") definendone l'impatto visuale sul paesaggio, deve inoltre formulare gli eventuali correttivi (protezioni, minimizzazioni). Si richiama anche l'art. 20 delle NTA:1. Al fine di garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri paesistici del territorio del Parco, è fatto divieto di modificare, in modo evidente, la

	morfologia naturale delle pendici collinari con spianamenti e spostamenti di terra. Sono comunque consentiti modesti interventi alla morfologia del terreni, funzionali o indispensabili allo svolgimento delle attività agricole. Tutte le operazioni che comportano movimentazioni di suolo e per cui si prevedono operazioni di rinterro dovranno comprendere l'asportazione, l'accantonamento ed il riposizionamento rispettando la stratigrafia degli orizzonti podologici, al fine di contenere l'alterazione del disturbo su questa componente e permettere la resilienza della sua funzione ecosistemica nel minor tempo possibile. Al fine di limitare la presenza di superfici nude di terreno nell'area di cantiere, la progettazione dovrà prevedere, ove possibile, che le opere di scavo e riporto siano effettuate per lotti successivi e che venga sempre praticata la successiva semina di specie indigene sui suoli resi nudi a seguito degli interventi; 2. L'apertura di piste a servizio dell'attività agricola e forestale deve essere limitata allo stretto indispensabile, prevedendo tracciati a mezza costa con ridotti movimenti di terra, compensati tra scavi e riporti, ed adeguate canalette per il deflusso delle acque. Il consolidamento del terreno, a monte e a valle, deve essere realizzato con muretti rivestiti in pietra a vista e/o opere di ingegneria naturalistica; le scarpatelle ai lati possono essere sistemate anche con siepi, cespugli o gruppi di arbusti, adatti alla natura dei luoghi. 3. Eventuali piazzole di manovra devono essere chiaramente definite con opere di sistemazione dei margini, canalette di deflusso delle acque e siepi di arbusti ai bordi. 4. Le nuove realizzazioni, il reimpianto e l'ampliamento di vigneti, devono rispettare, il più possibile, la morfologia naturale delle pendici; in caso di accentuata pendenza, i filari devono essere disposti su gradoni pressoché paralleli alle curve di livello (giropoggio). Eventuali opere di contenimento del terreno non devono eccedere m 2 di altezza, devono essere realizzate in murature rivestite in pietra o con tecniche di ingegneria naturalistica. Gli stessi materiali devono essere impiegati per eventuali scalette di collegamento fra i dislivelli. Particolare cura deve essere riservata al rispetto e al ripristino delle vie di deflusso naturale delle acque (rii, fossi, ecc.), al fine di evitare dissesti, erosioni e il convogliamento a valle di massi e detriti.
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)	
- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); *- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);* *- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);* *- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);* ***- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);*** ***- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale , non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del Verbano).***	

Direttive *comma 4* I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2. *comma 5* Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto; disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale; definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.	Art. 19 c. 1. Gli spazi necessari all'esigenze di abitazione e di conduzione del fondo, devono essere ricavati prioritariamente mediante recupero, ristrutturazione e riuso di annessi rustici in disuso o in rovina, e, solo in assenza di alternative di recupero, con ampliamenti ottenuti mediante nuova costruzione, nelle aree ove consentiti ai sensi della presente normativa. 2. Le nuove edificazioni a destinazione esclusivamente agricola possono sorgere unicamente in aree coltivate, ex coltivi o di recente invasione boschiva contigue a coltivi. Sono comunque vietate nei terreni classificati "bosco", che costituiscono circa il 95% del territorio del Parco. 3. Sono consentiti ampliamenti e/o nuove costruzioni, se necessari per una corretta gestione dell'azienda. Gli ampliamenti e/o nuove costruzioni sono consentiti per le aziende agricole che svolgono almeno il 90% della loro attività nell'area di TUTELA A, oppure il 70% nelle aree comprese nell'area di TUTELA B. Le nuove costruzioni o ampliamenti dovranno essere aggregati all'esistente e rigorosamente dimensionati in funzione di documentate e specifiche esigenze produttive e nel rigoroso rispetto delle tipologie costruttive e dei dimensionamenti tipici dei fabbricati agricoli presenti nel Parco, secondo quanto dispone dalla L.R. 56/77 e s.m. e i. L'allegato n. 4 (Analisi delle tipologie edilizie) del Piano d'Area, predisposto a seguito di una puntuale valutazione sul campo dei fabbricati agricoli esistenti e ritenuti di indirizzo, fornisce alcuni modelli estetici da adottare per le nuove costruzioni, suggerendo accorgimenti progettuali utili per il corretto inserimento paesaggistico dei nuovi interventi. 4. I progetti relativi alle nuove costruzioni agricole, premesso che è comunque prioritario il recupero di strutture dismesse e obsolete, devono essere corredati da un Piano di Sviluppo Aziendale che descriva dettagliatamente le attività, le produzioni, le lavorazioni ed i rispettivi fabbisogni in termini di superficie aziendale. In particolare dovranno essere rispettati i disposti del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/ R per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue La progettazione deve essere integrata con uno studio di impatto visivo che descriva le condizioni visuali esistenti e come le stesse saranno modificate dal progetto. Lo studio deve fornire la simulazione dell'inserimento del manufatto ("rendering") definendone l'impatto visuale sul paesaggio, deve inoltre formulare gli eventuali correttivi (protezioni, minimizzazioni).

	5. Sono in ogni caso vietate nuove costruzioni a destinazione esclusivamente di residenza agricola. 6. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici agricoli di nuova costruzione o delle parti ampliate.
Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: *- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);* *- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc.).*	
Direttive *comma 4* I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme. *comma 5* Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione. *comma 6* I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.	Si richiama l'art. 13 – AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rf e Rc) 1. Il presente Piano individua due aree di recupero ambientale: 1. le aree forestali degradate, contrassegnate nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (Rf); 2. le aree di cava non più utilizzate, contrassegnate nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (Rc). 2. In queste aree sono previsti interventi indirizzati alla riqualificazione ambientale: · per l'area forestale degradata gli interventi saranno previsti dagli specifici Strumenti di Pianificazione Territoriale; · per le aree di cava dismesse si fa riferimento alle norme regionali di indirizzo di cui al Vol. 3. del Documento di programmazione delle attività estrattive (DPAE), III stralcio. Gli interventi di recupero ambientale devono essere atti a garantire che il sito possa essere adeguatamente reinserito, in modo stabile ed autonomo, nel sistema territoriale, in base al contesto ambientale e paesistico esistente. · qualora si intenda riproporre le primitive destinazioni d'uso, il recupero è volto all'ottenimento, al termine delle operazioni di cava, di un sito avente caratteristiche sostanzialmente simili alle originarie, così da riprendere e per quanto possibile ripristinare l'aspetto originario. Il presente Piano privilegia la finalità di rinaturalizzazione dei siti di cava; in particolare le opere di recupero ambientale previste devono essere prioritariamente volte a ricostituire l'ecosistema alterato dall'attività estrattiva e ad orientare il ciclo evolutivo della vegetazione. Il progetto di recupero deve prevedere interventi di rinverdimento, rimboschimento e di ingegneria naturalistica; il progetto deve comunque sempre prevedere una morfologia paesaggistica il più naturale possibile degli scavi e dei riporti effettuati.
Art. 42.Rete di connessione paesaggistica	
Nella tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.	

Indirizzi *comma 8* I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000. *comma 9* Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi. *comma 10* In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5: i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario; le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di cinture verdi, *greenway* e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica; (…).	Il Parco naturale che è anche sito della Rete Natura 2000 costituisce un nodo della rete ecologica regionale e della rete di connessione paesaggistica di cui alla Tav. P5 del Ppr.
RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	***Riscontro***
D.M. 1 agosto 1985:"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Fenera sita nei Comuni di Borgosesia, Valduggia e Grignasco" (B007). Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o individuati tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14).	In merito alle prescrizioni specifiche si evidenzia che sono state selezionale le prescrizioni specifiche riferite al territorio di interesse dell'area naturale protetta, riportando quelle analoghe una sola volta. 11. Oltre al rigoroso rispetto delle prescrizioni costruttive contenute nell'art. 27 delle NTA del PA, tutti i progetti di intervento dovranno essere redatti con particolare e specifica attenzione al contesto paesistico, estendersi all'intera proprietà, tenere in considerazione gli accessi, le recinzioni, la sistemazione del verde, la tinteggiatura dei fabbricati e la distribuzione degli

	arredi esterni. Al fine di una generale riqualificazione urbana e paesaggistica, tutti gli interventi dovranno comprendere, in modo prioritario, l'eliminazione delle superfetazioni, delle aggiunte improprie e degli elementi edilizi o decorativi deturpanti.
L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).	Art. 23 c .1. Sono consentite opere infrastrutturali primarie (fognature bianche, nere e miste, impianti di adduzione del gas, impianti di depurazione e di elettrificazione, ecc.) purché siano interrate e i manufatti emergenti siano oggetto di specifiche cautele progettuali e opere di mitigazione per un corretto inserimento paesistico. 2. Non è consentita la costruzione di nuove linee aeree (tecnologiche, elettriche, telefoniche,ecc.) e l'installazione di nuovi impianti, antenne e tralicci, attrezzi e particolari tecnici di qualsiasi natura e tipo. In caso di manutenzione straordinaria di linee aeree esistenti si dovrà prevedere l'interramento e/o la modifica del tracciato, nel caso di interferenze con i nuclei abitativi o in situazioni di particolare pregio paesaggistico. Le linee, in caso di accertata impossibilità d'interramento da parte dell'Ente Parco, a fronte dfella predisposizione di un apposito progetto che precisi le misure di mitigazione devono essere posizionate esclusivamente su pali in legno ovvero verniciati di colore marrone. 3. Non è consentita la realizzazione di nuove linee elettriche ad alta e altissima tensione (Rete di Trasmissione nazionale). Nel caso di ammodernamento di linee elettriche ad alta/altissima tensione già esistenti deve essere predisposto da parte del committente uno studio mirato all'approfondimento delle possibilità di ottimizzazione del tracciato per evitare il passaggio presso i nuclei abitati e di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico. 4. L'illuminazione pubblica nei nuclei frazionali è costituita da lampioni che devono avere supporto in ferro o in altri materiali assimilabili, verniciati di colore scuro con vernice opaca ecaratteristiche del tutto simili a quelli della tradizione locale. Nella scelta dei corpi illuminanti sidovranno adottare soluzioni tecniche atte a ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e il disturbo arrecato ad alcune specie animali presenti nell'area. 5. Le cabine di trasformazione e i manufatti isolati, in caso di manutenzione o di nuova costruzione, oltre al rispetto di quanto stabilito dall'art. 27 delle NTA del PA, devono essere mascherate con alberi e/o arbusti, al fine di attenuare il loro impatto visivo.
Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell'edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle	Art. 27 c. 3. In sede di interventi di qualsiasi natura e tipo (ad esclusione della manutenzione ordinaria) è fatto obbligo che i medesimi comprendano anche la demolizione delle

attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell'orientamento planimetrico consolidato (18).	superfetazioni e delle aggiunte improprie, l'adeguamento delle opere di finitura (compresi gli aspetti decorativi) alle norme ivi presenti, ai fini di una riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano e paesistico. 4. Con riferimento all'art. 1 delle presenti NTA, è vietato effettuare interventi edilizi di demolizione, ricostruzione, ampliamento o nuova costruzione che compromettano i caratteri ambientali e paesistici dei luoghi e siano in contrasto con le tipologie edilizie, le modalità costruttive, l'uso di materiali tradizionali e tipici del territorio. Relativamente ad ogni intervento si dovranno rigorosamente rispettare gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi tradizionalmente presenti nel Parco, comprese le finiture. Gli Allegati al P.A. e la Documentazione contenuta negli archivi dell'Ente Parco, identificano e documentano le tipologie, i materiali, gli elementi costruttivi caratteristici tradizionali da utilizzare come modello.
Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio rurale circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9).	Art. 5 c 3. I progetti di residenze agricole, serre e nuovi "capannoni" da adibire a stalle, depositi, lavorazione dei prodotti, rimessaggio o ad uso della conduzione del fondo, dovranno essere accompagnati dalla previsione di opere, arredi, materiali di tinteggiatura o rivestimento, atti a mascherare e ad attenuarne l'impatto visivo nel paesaggio agrario o urbano nel quale si inseriscono. Non è consentito mettere in opera manufatti di tipo prefabbricato posti a vista, ad eccezione di quelli di natura lignea.
Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4).	Per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità l'art 22 (Infrastrutture viarie e parcheggi) ribadisce che sull'intero territorio del Parco la viabilità dev'essere limitata alla rete infrastrutturale esistente.
Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre l'eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21).	Le eventuali opere infrastrutturali primarie necessarie all'abitabilità, alla fruizione e alle attività economiche, non devono modificare l'aspetto attuale dei luoghi e i caratteri storici dei fabbricati adiacenti. Art. 22 c.2. L'apertura di piste di servizio deve essere limitata allo stretto indispensabile, prevedendo tracciati a bassissimo impatto ambientale e paesistico con il fondo sterrato. Le piste di servizio, comprese quelle previste nell'art. 27 delle NTA del PA del Parco alla voce "Edifici da recuperare, edifici recuperati o parzialmente da recuperare", devono prevedere le seguenti misure di mitigazione: - una fascia di rispetto di mt 5 per gli alberi di particolare pregio; - la conservazione della rete di sentieri, opportunamente sistemata e segnalata; - la valorizzazione di eventuali manufatti di interesse storico – documentario presenti sul percorso (lastricati, selciati, piloni votivi ecc.);

	- opere di sostegno e di controripa in pietra locale, di altezza massima di mt 2, o interventi di ingegneria naturalistica. Eventuali scarpate devono essere consolidate con inerbimenti e non devono avere pendenza superiore a 45°; - che il percorso non inneschi fenomeni di instabilità dei versanti e siano eseguite opere di drenaggio delle acque, da realizzarsi con materiali coerenti con le tradizioni costruttive locali; - piste, sentieri devono prevedere l'utilizzo di materiali con caratteristiche esteriori del tutto simili a quelli tradizionali e tipici della zona. 3. Nella realizzazione di piste di servizio, le infrastrutture e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza della pista si deve rispettare l'integrità dei fondi agricoli e non si deve alterare il tracciato della rete idrologica.
D.M. 1 agosto 1985:" Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alta Valle di Sizzone ricadente nei Comuni di Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora e Valduggia" (B008)	
Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell'edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in paglia esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell'orientamento planimetrico consolidato (18).	Si rimanda all'art.18 - NORME PER LA CONSERVAZIONE, IL RECUPERO E LA SALVAGUARDIA DEI "TARAGN" c. 3. I "Taragn" esistenti nel nucleo di Sorzano devono avere esclusivamente coperture del tetto in paglia di segale. E' possibile il recupero dei Taragn in stato di rovina, con recupero delle volumetrie originarie.
Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22).	Si richiama l'ART. 13 – AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rf e Rc): Il presente Piano privilegia la finalità di rinaturalizzazione dei siti di cava; in particolare le opere di recupero ambientale previste devono essere prioritariamente volte a ricostituire l'ecosistema alterato dall'attività estrattiva e ad orientare il ciclo evolutivo della vegetazione. Il progetto di recupero deve prevedere interventi di rinverdimento, rimboschimento e di ingegneria naturalistica; il progetto deve comunque sempre prevedere una morfologia paesaggistica il più naturale possibile degli scavi e dei riporti effettuati.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le norme della Variante risultino coerenti con i disposti normativi del Ppr.

Il Direttore
dott. Nicoletta Furno